



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2009

Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge non costituisce un vero e proprio progetto organico di riforma bensì vuol essere un forte segnale di stimolo affinché le forze politiche affrontino in maniera seria il tema dell'attuale assetto del finanziamento pubblico ai partiti nel nostro paese.

Esso è infatti caratterizzato da un'ipocrisia di fondo che ormai da troppi anni ci portiamo dietro senza aver trovato una adeguata soluzione. Poiché la disciplina sul finanziamento pubblico ai partiti è stata abrogata in seguito all'esito positivo di uno dei *referendum* svoltisi nel 1993, formalmente oggi essa non esiste più. Anziché però averla rivista in maniera virtuosa, si è proceduto a gonfiare surrettiziamente i rimborsi elettorali, cambiandone natura e trasformandoli in veri e propri finanziamenti, sia per ciò che concerne il loro ammontare - circa 500 milioni di euro per ogni legislatura, fra Camera e Senato - sia per quanto riguarda le loro modalità di attribuzione, poiché vengono assegnati in rate annuali (anche se la legislatura è terminata) e non subito dopo lo svolgimento effettivo delle elezioni.

Queste caratteristiche mostrano però la loro vera natura: pur chiamandosi rimborsi, essi sono finanziamenti, anzi sono costituiti dalla somma fra rimborsi e finanziamenti. Il nostro sistema, tuttavia, non può più continuare a vivere in questa ipocrisia, a maggior ragione in un momento in cui la fiducia della popolazione nei confronti della classe politica non è di certo ai suoi massimi storici.

Quali sono, astrattamente, le strade da percorrere? Ne esistono diverse, anche se vi sono due profili che possono essere tenuti chiaramente distinti.

In teoria, infatti, si dovrebbero separare i rimborsi elettorali dai finanziamenti pubblici

ai partiti: i primi dovrebbero essere assegnati a tutti i soggetti che si presentano alle elezioni per garantire pari opportunità di partenza a tutte le forze politiche, anche le più piccole, mentre i secondi dovrebbero essere assegnati ai partiti in ragione del loro reale peso nel paese per consentirgli di svolgere le funzioni aventi rilevanza costituzionale che gli sono proprie.

Ora, mentre il rimborso per le spese elettorali deve sempre esistere - e di fatto esiste in tutti gli ordinamenti democratici contemporanei - e deve essere assegnato a tutti, il finanziamento pubblico può essere diversamente modulato, disciplinato e vincolato. Può essere assegnato a tutti i soggetti indiscriminatamente, può essere attribuito solo a quelli che rispettano determinati requisiti, come l'adozione di regole democratiche o hanno ottenuto una certa soglia di voti, può essere eliminato del tutto.

Questo disegno di legge non affronta questo secondo problema, cioè come modulare il sistema di finanziamento pubblico, ma si ferma al primo. In altre parole, ridona ai rimborsi elettorali la loro vera natura, quella, appunto, di un rimborso reale per le spese effettivamente sostenute in campagna elettorale.

Sul secondo profilo è necessario invece un confronto serio e complessivo fra le forze politiche affinché venga introdotto un sistema di finanziamento che sia equilibrato e comprensibile per tutti i cittadini oltre che, al contempo, vengano rivisti i criteri e le tutele per il finanziamento privato, in modo che divenga pienamente trasparente.

Ma il primo passo per affrontare un tema come questo è eliminare le ipocrisie. E lo si può fare solo chiamando le cose con il

loro nome, così come stiamo facendo con il presente disegno di legge.

L'articolo 1 contiene una serie di modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157 e 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, il numero degli iscritti alle liste elettorali verrà moltiplicato per 0,50 euro anziché 1 euro, ai fini del calcolo della quota totale di rimborso. Tale quota inoltre, non verrà più calcolata per ciascun anno di legislatura, ma solo per il primo e verrà corrisposta entro quattro mesi dalla data dello svolgimento delle elezioni.

Se di rimborso elettorale vero si tratta, infatti, non può né essere calcolato per tutti gli anni di legislatura - poiché le elezioni si tengono una sola volta - né essere corrisposto in rate poiché i soggetti politici hanno effettivamente impiegato risorse per finanziare le elezioni e devono poter ricevere il rimborso entro tempi congrui.

Con questa operazione, la quota totale a carico del bilancio dello stato attualmente

stanziata per l'intera legislatura di Camera e Senato passerebbe da circa 500 milioni di euro a circa 50 milioni di euro.

L'articolo 2, invece, interviene sui rimborsi relativi alle consultazioni referendarie. Attualmente, infatti, è previsto che il rimborso venga corrisposto solo qualora venga raggiunto il *quorum* strutturale del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Poiché, invece, anche la quota di rimborso per i *referendum* viene decurtata di circa il 50 per cento - anche in questo caso trasformando i rimborsi in veri e propri rimborsi elettorali per le spese che tutti i promotori sostengono, a prescindere dal raggiungimento del *quorum* - è opportuno che venga attribuita a tutti coloro che fanno ricorso a questo fondamentale strumento di democrazia che la Costituzione riconosce e garantisce.

Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di revisione del metodo di attribuzione dei rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» sono soppresse e le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,50»;

b) al comma 6:

1) le parole: «con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi dalla data di svolgimento delle elezioni»;

2) il quarto e quinto periodo sono soppressi.

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, il quarto e quinto periodo sono soppressi;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «che abbiano superato la soglia dell'1 per cento» sino alla fine del periodo sono soppresse;

b) all'articolo 9-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «collegate ai candidati» sino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 3:

1) le parole: «che abbiano ottenuto almeno un rappresentante» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui

ammontare è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di revisione del metodo di attribuzione dei rimborsi elettorali riguardanti il referendum abrogativo)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «un euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,50»;

b) le parole «euro 2.582.285» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.291.143»;

c) le parole «, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto» sono soppresse;

d) le parole: «lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.291.143».

